



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 3862/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale"
(Reg.Gen.n.443)**

Ad iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Antonio Bassolino.
Depositata il 13 marzo 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

19 MAR. 2009

IL PRESIDENTE



Prot. Gen. 2009.0003862/A

Del: 13/03/2009 11.29.26

Da: CR A: SERASS

Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
325	06/03/2009	18	2	0

Oggetto:

D.D.L. "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale". Provvedimenti.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 88DAF672277A8E674C34B00611B675D0BA9D6C25

Allegato nr. 1 : D1D9C9DB65BF5087507B64AE6E1386EAE27569E9

Allegato nr. 2 : FC00E010E6BAA1005F7CE6CB3CFCDAA06BA1F6C50

Allegato nr. 3 : B97F0EE1E586C6CB5987DEDBC85B9C1021133B3C

Frontespizio Allegato : A9443E42A59CD529987D75328032335F4EE5F560



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 443

S-mella



Area

Settore

18

2

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 06/03/2009

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

D.D.L. "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale". Provvedimenti.

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	
3)	Assessore	Ennio	CASCETTA	
4)	"	Andrea	COZZOLINO	ASSENTE
5)	"	Gabriella	CUNDARI	
6)	"	Mariano	D'ANTONIO	
7)	"	Alfonsina	DE FELICE	ASSENTE
8)	"	Corrado	GABRIELE	
9)	"	Walter	GANAPINI	
10)	"	Nicola	MAZZOCCA	
11)	"	Angelo	MONTEMARANO	ASSENTE
12)	"	Claudio	VELARDI	ASSENTE
	Segretario	Maria	D'ELIA	

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 443

Álla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse ch  seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonch  dell'espressa dichiarazione di regolarit  della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che la Regione Campania, ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione e dei Principi sanciti nella Convenzione sulla protezione e promozione della diversit  delle espressioni culturali firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata con Legge 19/02/2007 n. 19, riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di un'opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversit  culturale;
- che la Regione, gi  con L.R. 30/1990, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, nelle sue forme pi  articolate, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana;
- che l'attivit  editoriale nella Regione Campania   caratterizzata da un notevole numero di case editrici di piccola e media grandezza, nonch  da una riconosciuta produzione libraria, articolata in pi  ambiti di interessi e materia (storia, arte, tradizioni culturali, filosofia, narrativa per ragazzi, beni culturali, turismo, architettura e sociologia);
- che lo sviluppo del settore "editoria" deve far leva sulle specifiche realt  locali, la cui ricchezza e peculiarit  di iniziative editoriali rappresenta un enorme patrimonio attento alle esigenze socio-culturali delle regione e di un mercato di dimensione nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alle possibilit  di sviluppo nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e del Mediterraneo;
- che l' "editoria" rappresenta, altres , uno strumento di fondamentale importanza per un processo di miglioramento della qualit  della vita e di integrazione sociale, teso a garantire il pluralismo culturale e la possibilit  di uno sbocco professionale di notevoli dimensioni per una larga fascia di giovani;
- che il richiamato disegno di legge si propone di disciplinare e sostenere in maniera pi  adeguata e moderna l'attivit  dell'imprenditoria editoriale e di fornire, al tempo stesso, un'offerta culturale migliore alla comunit  di cittadini;

CONSIDERATA

- la necessit  di adottare una nuova legge regionale, che regoli la materia della promozione e del sostegno dell'editoria libraria regionale, dando anche seguito, in tal modo, al significativo confronto con le parti sociali interessate (editori e librai);

VISTO

- l'allegato schema di disegno di legge, avente ad oggetto "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale", corredato della relazione tecnica e di quella finanziaria;
- il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo espresso con nota n. 3961/UDCP/GAB/UL del 30/07/2008;
- l'art. 117 della Costituzione;

RITENUTO

- di dover trasmettere il suddetto disegno di legge al Consiglio regionale, proponendone l'approvazione;

PROPONE e la Giunta in conformit  a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva, che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'allegato disegno di legge, con annesse relazioni tecnico e finanziaria, avente ad oggetto: "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale";
- di inviare il presente disegno di legge al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, nonch  alle AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, Politiche Sociali, Bilancio Ragioneria e Tributi e al B.U.R.C. per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.325	del	06/03/2009	AREA 18	SETTORE 2	SERVIZIO 0
------------------	---------	-----	------------	------------	--------------	---------------

OGGETTO :

D.D.L. "Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale". Provvedimenti.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ¹ ASSESSORE ¹		<i>Presidente Bassolino Antonio</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Balsamo Raffaele</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Oddati Antonio</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE
ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA

COGNOME

FIRMA

DATA ADOZIONE

06/03/2009


INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA

10/03/2009

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania



Firma

Disegno di Legge
Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale

RELAZIONE TECNICA

La produzione editoriale nella Regione Campania è caratterizzata da una forte ed articolata ricchezza progettuale, da una diffusa presenza in tutte le province campane di imprese editoriali di media e piccola dimensione e da una cospicua pubblicazione annuale di volumi e collane.

Il comparto costituisce un patrimonio di notevole rilievo storico, sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello della qualità della produzione annuale libraria.

Le imprese editoriali attive sul territorio sono circa novanta; molte hanno una solida e riconosciuta tradizione storico-culturale apprezzata non solo a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale. La partecipazione negli ultimi anni della Regione Campania a Saloni editoriali nazionali ed esteri ha contribuito, infatti, a far conoscere molti editori campani oltre confine.

La produzione editoriale delle case editrici campane è articolata in più ambiti di interessi e materie: saggistica, prosa, storia, arte, tradizioni storico-culturali, filosofia, narrativa per ragazzi, beni culturali ed ambientali, turismo, architettura e sociologia sono i principali, ma non unici, "segmenti" nei quali l'attività editoriale campana è maggiormente impegnata.

La presente proposta di disegno di legge persegue l'obiettivo di disciplinare e sostenere in maniera più adeguata e moderna l'attività dell'imprenditoria editoriale e in parte della filiera collegata, sia per offrire uno sbocco professionale a una larga fascia di giovani, sia per fornire un'offerta culturale migliore alla comunità di cittadini campani e del nostro Paese.

Le strategie principali della legge sono indirizzate a promuovere e sostenere il libro nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale campana, la partecipazione degli editori ai principali appuntamenti editoriali nazionali ed internazionali, anche insieme con la Regione Campania, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura e momenti di aggregazione culturale, particolarmente nei Comuni di minore dimensione demografica.

Le legge presenta interessanti spunti innovativi rispetto alla normativa regionale in vigore (L.R. 30 del 27/04/1990), oramai inadeguata alle esigenze professionali degli editori: è di rilievo l'istituzione di un Centro di Documentazione Regionale sull'attività editoriale e multimediale, la realizzazione di uno Sportello informativo sulle attività del settore, l'istituzione del Registro delle imprese editoriali campane, la realizzazione di un Portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione editoriale regionale.

Vanno segnalate, poi, le misure di sostegno a favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania, l'aumento dei premi da assegnare annualmente agli editori che si siano particolarmente distinti in più "sezioni" operative, l'attenzione al mondo della scuola con la premiazione del miglior progetto di lettura realizzato da Istituti scolastici su libri pubblicati da editori campani, l'attività di lettura, gli incontri tra studenti, scrittori ed editori, le letture animate da tenersi nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione, il disagio e l'esclusione sociale.

Si illustrano di seguito, sinteticamente, i contenuti delle singole disposizioni in cui si articola il disegno di legge.

L'**articolo 1**, nel riconoscere la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee e la crescita sociale dei cittadini, delinea i principi generali cui si ispira la legge e i fondamentali interventi che la Regione intende attuare con la normativa.

L'**articolo 2** delinea il rapporto tra i contributi previsti nella legge e la disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis.

L'**articolo 3** delinea le attività degli editori singoli o associati per le quali la Regione concede contributi.

L'**articolo 4** individua le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze di contributo da parte degli editori campani.

L'**articolo 5** prevede la misura massima dei contributi concedibili per ogni singola attività degli editori.

L'**articolo 6** disciplina particolari misure di sostegno alle imprese editoriali.

L'**articolo 7** individua i soggetti beneficiari dei contributi regionali, che sono gli editori singoli o associati in possesso di particolari requisiti.

L'**articolo 8** delinea le misure di sostegno a favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania.

L'**articolo 9** istituisce e distingue i premi assegnabili annualmente in favore delle imprese editoriali campane.

L'**articolo 10** disciplina la composizione della giuria che esprime un parere insindacabile sull'assegnazione dei premi regionali.

L'**articolo 11** delinea i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione ai premi per le imprese editoriali.

L'**articolo 12** individua una serie di attività promozionali in favore del libro e della lettura e, segnatamente, prevede la Settimana della lettura.

L'**articolo 13** individua ulteriori iniziative di sostegno finalizzate alla promozione del libro edito in Campania, tra le quali la partecipazione a fiere e mostre del libro e del prodotto multimediale.

L'**articolo 14** istituisce il Registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per l'attività di editoria libraria.

L'**articolo 15** istituisce presso l'Assessorato regionale competente il Centro di Documentazione dell'editoria campana, disciplinandone funzioni, composizione e nomina.

L'**articolo 16** istituisce lo Sportello informativo per la diffusione delle informazioni sulle agevolazioni nazionali e comunitarie, nonché sulle manifestazioni e iniziative in favore del libro nel territorio campano e nazionale.

L'**articolo 17** prevede l'articolazione delle diverse linee di finanziamento a valere sui fondi appostati in bilancio per le attività dell'editoria libraria.

L'**articolo 18** prevede la dotazione per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge.

L'**articolo 19** prevede disposizioni finali e transitorie.

L'**articolo 20** prevede l'espressa abrogazione della L.R. 27/04/1990 n. 30 incompatibile con il disegno di legge.

Disegno di Legge
Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale

RELAZIONE FINANZIARIA

Premessa

Il comparto editoriale nella Regione Campania è caratterizzato da una forte e articolata presenza sul territorio di case editrici di media e piccola dimensione operanti in tutte le Province campane con una cospicua produzione annuale editoriale di volumi e collane. Tale presenza fa della Campania una delle Regioni italiane con il più alto numero di case editrici.

Il comparto costituisce un patrimonio di notevole rilievo storico, sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello della qualità della produzione annuale libraria.

Le imprese editoriali attive sul territorio sono circa novanta; molte hanno una solida e riconosciuta tradizione storico-culturale apprezzata non solo a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale. Diverse case editrici, poi, sono dirette e gestite da giovani imprenditori e, in particolare, da donne.

La presente proposta di disegno di legge persegue l'obiettivo di disciplinare e sostenere in maniera più adeguata e moderna l'attività dell'imprenditoria editoriale e in parte della filiera collegata, sia per offrire uno sbocco professionale ad una larga fascia di giovani, sia per fornire un'offerta culturale migliore alla comunità di cittadini campani e del nostro Paese.

Le strategie principali della legge sono indirizzate a promuovere e sostenere il libro nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale campana, la partecipazione degli editori ai principali appuntamenti editoriali nazionali ed internazionali, anche con la collaborazione della Regione Campania, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura e momenti di aggregazione culturale, particolarmente nei comuni di minore dimensione demografica.

La legge presenta interessanti e qualificanti spunti innovativi rispetto alla normativa regionale in vigore (L.R. n. 30/1990), oramai inadeguata alle esigenze professionali degli editori. Va sottolineata la prevista istituzione di un Centro di Documentazione Regionale sull'attività editoriale e multimediale, la realizzazione di uno Sportello informativo sulle attività del settore, l'istituzione del Registro delle imprese editoriali campane e la realizzazione di un Portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione editoriale regionale.

Vanno segnalate, poi, le misure di sostegno a favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania, l'aumento dei premi da assegnare annualmente agli editori che si siano particolarmente distinti in più "sezioni" operative, l'attenzione al mondo della scuola con la premiazione del miglior progetto di lettura realizzato da istituti scolastici su libri pubblicati da editori campani, l'attività di lettura, gli incontri tra studenti, scrittori ed editori, le letture animate da svolgersi nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione, il disagio e l'esclusione.

Quantificazione delle risorse

Per far fronte agli articolati interventi previsti dalla legge, si reputa necessario uno stanziamento in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2009 per un totale complessivo di € 2.000.000,00 e ciò al fine di:

- garantire agli editori campani singoli o associati contributi per la realizzazione del prodotto finito, per la progettazione, sviluppo e aggiornamento di contenuti digitali, siti web e tecnologia internet, e-commerce e di comunicazione e promozione multimediale;

- promuovere tramite la rete libraria la stampa e la diffusione di bollettini, novità e cataloghi, l'acquisto di spazi pubblicitari su testate e periodici di informazione locale, regionale o nazionale, nonché l'attività di ufficio stampa;
- commercializzare i propri prodotti attraverso la distribuzione su scala regionale e nazionale;
- istituire un maggior numero di premi annuali in favore delle imprese editoriali con particolare attenzione a determinati settori e segmenti della società civile (editoria per ragazzi, opera prima, migliore traduzione di un testo, miglior prodotto multimediale, migliore opera in versi);
- promuovere il libro e la lettura in collaborazione con Enti locali, associazioni culturali, librerie e Istituzioni, nonché promuovere le letture nelle scuole, negli ospedali e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione e il disagio (cd. "luoghi dell'esclusione e della sofferenza");
- realizzare mostre editoriali, fiere e settimane della lettura, nonché acquistare annualmente pubblicazioni destinate a biblioteche, scuole, enti ed istituzioni di rilevante interesse culturale e sociale;
- premiare in ciascuna provincia annualmente il miglior progetto di lettura realizzato da istituti scolastici su libri pubblicati da case editrici campane;
- attivare un Registro degli editori campani, un Centro di Documentazione dell'editoria campana, uno Sportello informativo di supporto all'editoria, un Forum riservato alle imprese editoriali;
- consentire agli editori la partecipazione in forma singola o associata a fiere e mostre anche itineranti del libro.

Metodologia seguita e criteri di calcolo

Facendo riferimento alla legislazione regionale vigente in materia (L.R. n. 30/1990), la disponibilità finanziaria complessiva per ogni anno finanziario, ritenuta assolutamente insufficiente dalle imprese editoriali campane, è stata così determinata:

ANNO 2008	€ 401.001,00
ANNO 2007	€ 300.000,00
ANNO 2006	€ 428.392,00
ANNO 2005	€ 562.506,27

Si è ritenuto opportuno ascoltare nel corso di varie riunioni gli editori campani, recependo dagli stessi la previsione e la programmazione di interventi idonei al consolidamento e allo sviluppo del comparto editoriale e di quello delle librerie e il conseguente fabbisogno finanziario. Quanto emerso dalle fasi di ascolto e di recepimento delle esigenze della categoria, è stato successivamente elaborato da un gruppo di lavoro composto da editori campani e tecnici regionali, che ha predisposto la bozza del testo di disegno di legge, successivamente sottoposta al vaglio degli editori campani nel corso di un'assemblea plenaria.

Per quantificare la spesa occorrente e consentire alla normativa di raggiungere i suoi obiettivi, si è proceduto ad un'analisi del fabbisogno finanziario segnalato dagli editori campani con proprie proposte richieste loro dalla Regione nella fase preliminare dell'attività di elaborazione del testo di legge. Si è poi tenuto conto, alla luce della normativa vigente (L.R. 30/1990), dei costi delle nuove iniziative e degli interventi previsti nel testo del disegno di legge.

In particolare, le risorse stimate per venire incontro al fabbisogno dell'intero settore tengono conto:

- della **“misura massima dei contributi concedibili per ogni singola attività”** (art. 5) rispetto al numero di editori presenti in Campania e sul mercato, **già finanziati dalle norme vigenti e da potenziare;**
- dell'entità dei **“contributi in conto interessi per ridurre il tasso annuale netto bancario”** (art. 6), **da finanziare ex novo;**
- degli **“interventi in favore delle librerie”** con sede legale ed operativa in Campania (art. 8) **da finanziare ex novo;**
- dei **“premi in favore delle imprese editoriali campane”** (art. 9), **già finanziati dalle norme vigenti, ma da potenziare** essendoci più sezioni premiabili;
- delle **“attività promozionali e della settimana della lettura”** (art. 12), **in parte già finanziate dalle norme vigenti, ma da sostenere e potenziare notevolmente;**
- della **“partecipazione a fiere e mostre del prodotto multimediale”** (art. 13), **in parte già finanziata dalle norme vigenti, ma da potenziare;**
- dell'istituzione del **“Registro degli editori”** (art. 14), **da finanziare ex novo;**
- dell'istituzione del **“Centro Documentazione Editoria Campana”** (art. 15), dello **“Sportello Informativo di supporto all'editoria”** (art. 16), del **“Forum per le Imprese Editoriali”** (art. 16), **da finanziare ex novo.**

Come risulta da quanto sopra esposto, emerge che alcuni interventi sono già finanziati con la normativa vigente (L.R. n. 30/1990) in misura modesta, ma è necessario un incremento delle risorse; altri, invece, non sono mai stati previsti da disposizioni legislative e pertanto sono da finanziare ex novo. Di conseguenza, le risorse stimate, per venire incontro al fabbisogno del comparto dell'“editoria”, devono essere per l'anno 2009 di almeno 2.000.000,00 di euro.

Agli oneri della legge, così quantificati, si farà fronte, per l'anno 2009 con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con l'U.P.B. 7.29.65 – cap. 1030 per € 1.000.000,00 (di natura corrente) e con l'U.P.B. 7.29.224 del cap. 1040 per € 1.000.000,00 (di natura investimenti).

Per gli esercizi finanziari successivi al 2009 si provvederà con le leggi di previsione di Bilancio Regionale annuale.

Disegno di legge
Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, nonché dei principi sanciti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di una opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, anche nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua i seguenti interventi:
 - a) erogazione di contributi;
 - b) incentivazione alla diffusione del libro;
 - c) istituzione del centro di documentazione sull'attività editoriale e multimediale;
 - d) realizzazione di uno sportello informativo sulle attività del settore;
 - e) istituzione del registro delle imprese editoriali campane;
 - f) realizzazione di un portale del libro campano contenente il catalogo e le novità della produzione degli editori regionali;
 - g) acquisto annuale delle novità editoriali;
 - h) istituzione di premi per favorire e promuovere i progetti delle imprese campane operanti nel settore editoriale.

Art. 2
Contributi e sostegno alle attività

1. I contributi previsti nella presente legge sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

Art. 3
Contributi a favore delle imprese editoriali librerie campane

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ad editori campani singoli o associati per le seguenti attività:
 - a) realizzazione del prodotto finito;
 - b) progettazione, sviluppo e aggiornamento di contenuti digitali, siti web e tecnologia internet, e-commerce e di comunicazione e promozione multimediale;
 - c) attività di promozione tramite la rete libraria, la stampa e la diffusione di bollettini, novità e cataloghi, l'acquisto di spazi pubblicitari su testate e periodici di informazione di carattere locale, regionale o nazionale e l'attività di ufficio stampa;
 - d) attività di commercializzazione attraverso la distribuzione su scala regionale e nazionale.

Art. 4

Modalità e tempi di presentazione delle istanze

1. Le domande per la concessione dei contributi per le attività di cui all'articolo 3 devono essere inoltrate alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 7.
2. La domanda di cui al comma 1 è integrata, a seconda dell'attività per cui viene fatta la richiesta, da una relazione che indichi:
 - a) l'assetto societario e proprietario;
 - b) il piano degli investimenti che si intendono effettuare;
 - c) il piano finanziario;
 - d) gli obiettivi promozionali e industriali che si intendono realizzare.
3. L'assegnazione del contributo è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'ufficio competente entro il 28 febbraio successivo.
4. Il contributo è erogato, con decreto dirigenziale, in due soluzioni: il 50 per cento entro novanta giorni a decorrere dal 28 febbraio ed il restante 50 per cento su presentazione di idonea documentazione contabile e di una relazione che attesti la realizzazione degli obiettivi indicati nella domanda di concessione del contributo.
5. La richiesta del saldo deve essere inoltrata all'ufficio competente entro e non oltre il 31 ottobre, e previa verifica istruttoria, sarà erogato entro il 31 dicembre.
6. Il contributo è revocato o ridotto con decreto dirigenziale dell'Ufficio competente, qualora:
 - a) l'iniziativa non sia stata realizzata in modo conforme alla relazione allegata alla domanda;
 - b) vengano accertate irregolarità nella documentazione contabile;
 - c) vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche rilevanti che ne stravolgano gli intenti originari;
 - d) l'impresa venga cancellata dal registro degli editori di cui all'articolo 14.
7. I contributi concessi per le iniziative finanziate con la presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali.

Art. 5

Misura dei contributi

1. La misura massima dei contributi concedibili è di € 12.000,00 per ogni singola attività.
2. Per ciascuna attività il contributo non può essere comunque superiore al 50 per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.
3. Qualora le domande di contributo vengano presentate da più aziende collegate ad un unico soggetto proprietario, in modo diretto o indiretto, il contributo non può essere comunque superiore al 40 per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.
4. Qualora le domande di contributo vengano presentate da più aziende riunite in consorzio o associazioni temporanee di impresa, il contributo non può essere comunque superiore al 60 per cento del piano finanziario presentato nella richiesta di concessione.

Art 6

Sostegno alle imprese editoriali

1. La Regione, al fine di sostenere le imprese editoriali e di promuoverne la competitività, può erogare contributi finanziari in conto interessi per ridurre il Tasso Annuale Netto (TAN)

bancario sino alla misura del Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) medio, calcolato sui riferimenti dell'anno precedente.

2. Il contributo va richiesto con apposita domanda, integrata da idonea documentazione bancaria, da cui si evinca il TAN applicato, la misura del fido concesso e l'importo degli interessi debitori pagati nell'anno solare precedente la richiesta. La misura del contributo non può superare € 8.000,00 per ciascuna impresa editoriale e non può essere richiesto per fidi superiori a € 50.000,00.
3. Il contributo si può estendere a operazioni di leasing per l'acquisto di macchinari e tecnologie per importi non superiori a € 150.000,00. In questi casi la misura del contributo non può superare € 15.000,00.
4. Le domande di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate entro il 31 ottobre.

Art. 7

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 gli editori, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale e operativa nel territorio regionale;
 - b) iscrizione alla Camera di commercio da almeno tre anni;
 - c) oggetto prevalente dell'attività imprenditoriale la pubblicazione e la successiva commercializzazione di prodotti editoriali;
 - d) produzione editoriale di almeno trenta titoli in catalogo, strutturata in collane, da cui si evinca un programma ed una linea editoriale;
 - e) iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 14.

Art. 8

Misure di sostegno a favore delle librerie

1. La Regione promuove l'attività editoriale campana anche con interventi in favore delle librerie aventi sede legale ed operativa in Campania.
2. Tali interventi consistono in un contributo massimo di € 5.000,00 e comunque non superiore al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per:
 - a) spese di stand, di materiale promozionale e di organizzazione di eventi per la partecipazione a fiere e mostre in Italia ed all'estero dove si espongono libri editi dagli editori campani;
 - b) spese per la presentazione di libri editi dagli editori campani.
3. Per accedere al contributo le librerie devono documentare un fatturato non inferiore al 6 per cento ed un volume di carico di almeno il 10 per cento del totale dell'anno di riferimento relativi a titoli di editori campani. Sono esclusi da questi computi i titoli fuori catalogo e quelli in adozione scolastica e universitaria.
4. Le domande di cui ai precedenti commi devono essere inoltrate entro il 31 ottobre.

Art. 9

Premi

1. La Regione istituisce i seguenti premi annuali in favore delle imprese editoriali campane:
 - a) premio per il miglior progetto editoriale;
 - b) premio per il miglior saggio sul Mezzogiorno;

- c) premio per la migliore pubblicazione nell'ambito dell'editoria per ragazzi con particolare attenzione ai temi dell'inclusione sociale;
 - d) premio per la migliore opera prima;
 - e) premio per la migliore traduzione in italiano o dall'italiano in altre lingue;
 - f) premio per il miglior progetto grafico;
 - g) premio per la migliore pubblicazione di un'opera di genere narrativo;
 - h) premio per la migliore pubblicazione di un'opera di genere saggistico;
 - i) premio per il miglior prodotto editoriale multimediale;
 - j) premio per la migliore opera di contenuto artistico e paesaggistico finalizzata alla salvaguardia e promozione del patrimonio della Campania;
 - k) premio per la migliore opera in versi.
2. Le risorse finanziarie assegnate per i premi sono destinate all'acquisto di copie dei testi premiati. La Regione si riserva ogni ulteriore iniziativa diretta a dare rilievo ai premi previsti dal presente articolo.

Art. 10

Giuria

1. Per l'assegnazione dei premi previsti dalla presente legge, la Regione si avvale del parere insindacabile di una giuria, di cui fanno parte, oltre al dirigente della struttura regionale competente, sette esperti della materia designati:
 - a) uno su indicazione dell'assessore regionale competente, con funzione di presidente;
 - b) due su indicazione delle associazioni rappresentative degli editori;
 - c) uno su indicazione delle associazioni rappresentative dei librai;
 - d) due su indicazione dell'Ordine dei giornalisti;
 - e) un dirigente del Ministero dei beni culturali, divisione libraria.
2. La giuria è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni.
3. Gli editori componenti la giuria, se candidati ai premi, devono astenersi dal voto.

Art. 11

Requisiti richiesti e modalità di partecipazione ai premi

1. Per l'ammissione alle diverse categorie di premi le imprese editoriali devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) imprese, costituite in forma individuale o societaria, sia di persone sia di capitali, con sede legale e operativa nel territorio regionale;
 - b) iscrizione alla Camera di commercio, da almeno un anno;
 - c) oggetto prevalente dell'attività imprenditoriale la pubblicazione e la commercializzazione di prodotti editoriali;
 - d) produzione editoriale di almeno dieci titoli in commercio ed un catalogo strutturato in collane.
- 2) Per concorrere all'assegnazione dei premi le imprese interessate devono presentare apposita domanda, corredata di una copia dell'opera in concorso, entro i termini stabiliti da apposito bando.

Art. 12

Attività promozionali e settimana della lettura

1. La Regione Campania incoraggia e finanzia le attività promozionali del libro e della lettura proposte dagli editori campani, anche in collaborazione con enti locali, istituzioni, associazioni culturali e librerie aventi sede legale nella regione, nonché attività di lettura, incontri tra studenti, scrittori ed editori, letture animate da svolgersi nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nei luoghi dove è maggiore l'emarginazione e il disagio.
2. Al fine di istituzionalizzare tali attività la Regione promuove, anche in collaborazione con altri soggetti, comprese le librerie aventi sede legale e operativa nella regione, la realizzazione di mostre editoriali, fiere, settimane della lettura, momenti di aggregazione culturale, con particolare attenzione ai comuni di minore dimensione demografica.
3. La Regione si impegna annualmente all'acquisto di pubblicazioni prodotte da editori regionali, da destinare a biblioteche, scuole, enti e istituzioni di rilevante interesse culturale e sociale, sentito il Centro di Documentazione dell'Editoria Campana (CEDEC), di cui all'articolo 15.
4. La Regione premia annualmente, in ciascuna provincia, il miglior progetto di lettura, realizzato da istituti scolastici, avente ad oggetto libri pubblicati da case editrici campane. L'assegnazione dei premi è disposta dall'ufficio regionale competente, sentito il CEDEC.

Art. 13

Partecipazione a Fiere e Mostre del libro e del prodotto multimediale

1. La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale.
2. Nell'ambito delle iniziative di sostegno finalizzate alla promozione del libro edito in Campania, la Regione assegna contributi a favore degli editori campani che partecipano a fiere e mostre, anche itineranti, del libro e del prodotto multimediale e per la partecipazione promozionale di editori, singoli o associati, a fiere e mostre regionali, nazionali ed internazionali del libro. Non dà diritto a contributi la partecipazione in qualità di ospiti presso gli stand istituzionali di cui al comma 1, né l'organizzazione di manifestazioni o eventi nello stesso ambito.
3. Gli assessorati della Giunta regionale che partecipano o organizzano la presenza istituzionale in fiere e mostre anche realizzate da altri soggetti in Italia ed all'estero sono tenuti a darne notizia agli editori iscritti nel Registro di cui all'articolo 14. Gli editori, nel rispetto e nell'ambito del tema della manifestazione, possono presentare le proprie recenti pubblicazioni. Per tale partecipazione non sono ammesse forme ulteriori di contributo regionale.

Art. 14

Registro degli editori

1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di editoria libraria.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i soggetti devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 7, lettere a), b), c) e d).
3. L'iscrizione nel Registro regionale, disposta dall'ufficio regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quanto stabilito negli articoli 9 e 11.
4. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione al registro e i criteri per la sua tenuta.

5. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro.

Art. 15

Istituzione e attività del Centro di Documentazione dell'Editoria campana

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente, il Centro di documentazione dell'editoria campana, di seguito denominato CEDEC.
2. Il CEDEC svolge funzioni consultive in ordine alle politiche regionali relative alla promozione e valorizzazione del libro e della lettura, ed in particolare:
 - a) esprime pareri sulla programmazione regionale e negli altri casi previsti dalla presente legge;
 - b) predispone una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi erogati ai sensi della presente legge;
 - c) collabora con istituzioni ed organismi culturali, università, istituti di ricerca, associazioni ed imprese;
 - d) supporta l'Assessorato competente nella realizzazione e gestione di un portale web contenente i libri pubblicati in Campania.
3. Il CEDEC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, ed è composto da :
 - a) un dirigente della struttura regionale competente;
 - b) tre editori scelti tra i soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 14 designati dall'associazione degli editori campani;
 - c) due esperti nella materia designati rispettivamente uno dall'assessore regionale competente e uno dalla commissione consiliare competente per materia.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente.
5. I componenti del CEDEC durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 16

Sportello informativo di supporto all'editoria campana

1. A cura dell'Assessorato regionale competente è istituito uno sportello informativo per la diffusione delle informazioni sulle agevolazioni, nazionali e comunitarie, nonché sulle manifestazioni e iniziative in favore del libro nel territorio campano e nazionale.
2. Al fine di facilitare la comunicazione ed il confronto tematico tra gli editori è attivato un forum riservato alle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 14.

Art. 17

Pianificazione delle risorse

1. Il Piano finanziario prevede i seguenti sostegni annuali:
 - a) al servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): è assegnato il 21 per cento delle risorse disponibili;
 - b) al servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b): è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili;
 - c) al servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c): è assegnato il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - d) al servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d): è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili;

- e) alle imprese editoriali di cui all'articolo 6: è assegnato il 7 per cento delle risorse disponibili;
 - f) alle librerie della regione di cui all'articolo 8 è assegnato il 2,5 per cento delle risorse disponibili;
 - g) ai premi di cui all'articolo 9 è assegnato il 2,5 per cento delle risorse disponibili;
 - h) alle attività promozionali e alla settimana della lettura di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 è assegnato il 13 per cento delle risorse disponibili;
 - i) per l'acquisto di pubblicazioni di cui all'articolo 12, comma 3, è assegnato il 12 per cento delle risorse disponibili;
 - j) alla partecipazione della Regione a fiere e mostre editoriali di cui all'articolo 13 comma 1: è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili;
 - k) alla partecipazione degli editori campani a fiere e mostre editoriali di cui all'articolo 13 comma 2 è assegnato il 16 per cento delle risorse disponibili;
 - l) alle attività di cui agli articoli 14, 15 e 16 è assegnato il 5 per cento delle risorse disponibili.
2. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze delle imprese editoriali campane, la Giunta regionale è autorizzata, previa verifica dell'impatto della presente normativa, sentito il CEDEC, ad adottare un regolamento recante modifiche alle disposizioni di cui al comma 1. Dalla data di emanazione del regolamento è disposta l'abrogazione del comma 1.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 2.000.000,00 si farà fronte, per l'anno 2009, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con l'U.P.B. 7.29.65 - capitolo 1030 per € 1.000.000,00 e con l'U.P.B. 7.29.224 del capitolo 1040 per € 1.000.000,00.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2009 si provvede con le leggi di previsione di bilancio regionale annuale.

Art. 19

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, previa espressa rinuncia ai benefici riconosciuti dalla previgente normativa e limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge.

Art. 20

Abrogazioni

La legge regionale 27 aprile 1990, n. 30 è abrogata.

Art. 21
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.